

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

NR 6/ 2012/ Ufficio Provveditorato

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di progettazione per la realizzazione degli uffici presso la R. A. F. di Sant'Antonino di Susa e verifica standard strutturali all' Arch. CARRARI Daniele, con studio in Via Tenivelli 17 Moncalieri (TO).CIG: ZC3035EBA2. Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 160/97 del 02/10/97 con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 25/02/1995 n. 77 e s.m.i., i Responsabili dei Servizi del Consorzio;

visto il decreto del Presidente del Consorzio n. 8/97 del 21/10/1997, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Amministrativa;

con i poteri:

1. dell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali del 31/03/99;
2. dell'art. 9 del vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/01 del 15/03/2001 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5/A/2011 del 25/03/2011 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013 e successive variazioni;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2011 del 22/06/2011 con la quale si approvava il PEG per l'esercizio 2011;

atteso che in data 12/01/2006 veniva sottoscritto tra il Con. I. S. A. "Valle di Susa", il Comune di Sant'Antonino di Susa e l'ASL 5 (ora ASL TO3) apposito accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una residenza assistenziale flessibile (R. A. F.) per persone disabili nel Comune di Sant'Antonino di Susa;

dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del suddetto accordo di programma, il Comune di Sant'Antonino di Susa si riservava il diritto di uso di un locale per fini istituzionali;

considerato che il Comune di Sant'Antonino di Susa aveva a suo tempo concordato con il Consorzio la destinazione di tale locale a sede del Servizio Sociale Territoriale, attualmente ospitato in due alloggi di proprietà comunale in Viale IV Novembre, ora alienati ed oggetto di assegnazione a privati;

atteso che si rende pertanto necessario stralciare il locale di che trattasi dal novero di quelli asserviti e funzionali alla R. A. F., verificando, nel contempo, la permanenza degli standard prescritti per tale tipologia di struttura, nonché predisponendo all'uopo apposita pratica edilizia;

dato atto che all'interno del Consorzio, avente una ristretta dotazione organica di 42 unità attuali, non vi sono figure professionali idonee all'espletamento di tali incombenze e, pertanto,

l'amministrazione non è in grado con le risorse professionali presenti al suo interno di farvi fronte, per cui occorre conferire un incarico a professionista esterno;

tenuto presente che:

-l'incarico rientra nella fascia di valore per cui è applicabile quanto stabilito dall'art. 91, comma 2 D.lgs. 163/2006 (importo <100.000 €);

-l'art. 23 comma 2 del Regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9/A/2008 del 14/03/2008, prevede che i servizi tecnici di importo < 20.000,00 € possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo;

considerato che l' Arch. CARRARI Daniele risulta avere adeguata professionalità in riferimento all'incarico di che trattasi, atteso che, a suo tempo, venne incaricato dal Comune di Sant'Antonino di Susa per la progettazione e direzione lavori della R. A. F.;

vista l'allegata proposta di parcella per prestazioni professionali datata 27/12/2011 dell' Arch. CARRARI Daniele, con studio in Moncalieri (TO), che riporta una spesa complessiva di € 3.273,78;

dato atto che la spesa di € 3.273,78 trova copertura finanziaria sul Tit. 1 Funz. 01 Serv. 08 Int. 03 Cap. PEG 210 del redigendo bilancio di previsione 2012 , ove sussiste specifico residuo passivo;

atteso che l'affidamento dell'incarico è subordinato all'accettazione del disciplinare d'incarico allegato;

ritenuto di disporre gli adempimenti di pubblicità nei seguenti termini:

- inserimento nel sito internet consortile per pubblicità telematica, in esecuzione all'art. 23 comma 5 del Regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9/A/2008 del 14/03/2008;

dato atto che trattasi di esternalizzazione di un servizio necessario per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, in assenza di uffici o strutture a ciò deputati, per cui non si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 7, del D. L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010;

richiamata la propria competenza in merito, in quanto Responsabile del procedimento di spesa;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di conferire mandato per le opere di ingegno relative alla progettazione per la realizzazione degli uffici presso la R. A. F. di Sant'Antonino di Susa e verifica standard strutturali all' Arch. CARRARI Daniele, con studio in Via Tenivelli 17 Moncalieri (TO), secondo la proposta di parcella datata 27/12/2011 , che riporta una spesa complessiva di € 3.273,78;

2) di disporre gli adempimenti di pubblicità nei seguenti termini:

- inserimento nel sito internet consortile per pubblicità telematica, in esecuzione all'art. 23 comma 5 del Regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9/A/2008 del 14/03/2008;

3) di dare atto che il rapporto contrattuale Con. I. S. A. "Valle di Susa" / Arch. CARRARI Daniele, con studio in Via Tenivelli 17 Moncalieri (TO), considera la normativa dell'art. 192, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in quanto sono individuati:

- il fine operativo;
- l'oggetto;
- le clausole;
- le modalità di scelta del contraente;


4) di dare atto che la spesa di € 3.273,78 trova copertura finanziaria sul Tit. 1 Funz. 01 Serv. 08 Int. 03 Cap. PEG 210 del redigendo bilancio di previsione 2012 , ove sussiste specifico residuo passivo;

5) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico;

6) di dare atto che la suddetta convenzione di cui al punto 5) è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dalla legge 13.08.2010 n.136 e sue successive modifiche ed integrazioni.

SUSA, 25/01/2012

IL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA
Dott. Paolo ALPE



\\Server\OFFICE\DOCUMENTI_PAOLO\ARCHIVIO\DETERMINE 2012\INC PROF ARCH
CARRARI.doc

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO – ASSISTENZIALE “VALLE DI SUSÀ”

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER IMPEGNI DI SPESA

art.151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267


UFFICIO DI RAGIONERIA:

Visto: ai fini della regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO






CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____, a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO





CONVENZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

per la progettazione finalizzata alla realizzazione degli uffici presso la R. A. F. di Sant'Antonino di Susa e verifica standard strutturali. CIG: ZC3035EBA2

L'anno duemiladodici , addì _____ del mese di _____ nella sede legale consortile con la presente scrittura privata, fra i Signori:

- 1) Dott. Paolo ALPE, nato a Torino il 19.08.1962, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria , il quale agisce in nome e per conto del Con. I. S. A. "Valle di Susa", con sede in Susa – Piazza San Francesco n. 4, C.F.96020760011 e Partita I.V.A. 07262140010, di seguito indicato per brevità "Consortio " - "Committente";
- 2) Dott. Arch. Daniele CARRARI, nato a Torino il 05/02/1954, C.F CRRDNL54B05L219C, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 1504 dal 19/07/1979, con studio in Via Tenivelli n. 17 Moncalieri (TO), P. IVA 05195550016, nella qualità di soggetto affidatario dell'incarico professionale per l'espletamento dei servizi attinenti all'ingegneria oggetto del presente contratto, di seguito indicato per brevità "Professionista"

PREMESSO CHE

in data 12/01/2006 veniva sottoscritto tra il Con. I. S. A. "Valle di Susa", il Comune di Sant'Antonino di Susa e l'ASL 5 (ora ASL TO3) apposito accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una residenza assistenziale flessibile (R. A. F.) per persone disabili nel Comune di Sant'Antonino di Susa;

ai sensi dell'art. 9 del suddetto accordo di programma, il Comune di Sant'Antonino di Susa si riservava il diritto di uso di un locale per fini istituzionali;

il Comune di Sant'Antonino di Susa aveva a suo tempo concordato con il Consortio la destinazione di tale locale a sede del Servizio Sociale Territoriale, attualmente ospitato in due alloggi di proprietà comunale in Viale IV Novembre, ora alienati ed oggetto di assegnazione a privati;

si rende pertanto necessario stralciare il locale di che trattasi dal novero di quelli asserviti e funzionali alla R. A. F., verificando, nel contempo, la permanenza degli standard prescritti per tale tipologia di struttura, nonché predisponendo all'uopo apposita pratica edilizia;

con determinazione n _____ del _____ si conferiva mandato per le opere di ingegno relative alla progettazione per la realizzazione degli uffici presso la R. A. F. di Sant'Antonino di Susa e verifica standard strutturali all' Arch. CARRARI Daniele, con studio in Via Tenivelli 17 Moncalieri (TO), secondo la proposta di parcella datata 27/12/2011 ,che riporta una spesa complessiva di € 3.273,78;

il presente contratto ha carattere esecutivo della citata determinazione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. Il Professionista con la stipula della presente convenzione attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori e servizi pubblici che precludono la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.).

Articolo 2 (Oggetto)

Il Consorzio stipula con il Professionista, che accetta, il seguente contratto di prestazione professionale, affidando allo stesso l'incarico di progettazione per la realizzazione degli uffici presso la R. A. F. di Sant'Antonino di Susa e la verifica degli standard strutturali

Le attività previste consistono nella:

- 1) redazione di elaborati grafici, tabella di verifica degli standard strutturali e relazione illustrativa per la richiesta di parere ASL e rilascio di successiva nuova autorizzazione al funzionamento;
- 2) redazione di elaborati grafici, tabelle di verifica dei requisiti aeroilluminanti, relazione tecnica e documentazione fotografica per la pratica comunale.

Sono a carico del Professionista tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge ed in particolare la dichiarazione di conformità urbanistico-edilizia di cui all'art. 7 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 al fine dell'approvazione dell'atto amministrativo surrogatorio del Permesso di Costruire, qualora necessario in relazione all'attività edilizia prevista in progetto.

La suddetta documentazione tecnica dovrà essere consegnata al Consorzio, in originale ed in n.2 copie sottoscritte dal Professionista ed una copia su supporto informatico.

Articolo 3 (Obblighi del professionista)

Il Professionista si impegna a partecipare a conferenze e riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere per il Consorzio.

Il Professionista, inoltre, dovrà produrre, nei tempi e modi richiesti, tutti gli elaborati o chiarimenti attinenti all'incarico ricevuto che risultino eventualmente necessari nella fase di approvazione del progetto da parte di altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Le modalità di redazione degli elaborati tecnici, oltre che conformi alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali impartite dal R.U.P. ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative e dovranno essere completi in ogni loro parte secondo quanto disposto dal DPR 207/2010.

Gli elaborati e tutti gli allegati (in qualunque forma consegnati) resteranno di piena ed assoluta proprietà del Consorzio.

Il Professionista si impegna altresì ad apportare agli elaborati, anche se già consegnati, tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione o dalle autorità competenti, purché non ne snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informativi, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

L'esecuzione dell'incarico è rimessa totalmente all'autonomia organizzativa ed operativa del Professionista con esclusione di qualsiasi subordinazione, direttiva, vincoli logistici, d'orario e disciplinari nei confronti del Con. I. S. A. "Valle di Susa".

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista, sotto la propria personale responsabilità, potrà avvalersi di sostituiti o ausiliari, sempre che la collaborazione sia consentita dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive mm. e/o ii. e di ogni altra disposizione normativa in materia.

A tale scopo si impegna a comunicare al Consorzio , entro il termine di 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di inadempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della citata legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo, per causa imputabile al professionista, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 4 (Durata e penalità)

Le prestazioni professionali descritte all'art. 2, oggetto del presente contratto, dovranno essere concluse entro il termine massimo di 1 mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di cui sopra, sarà applicata una penale giornaliera pari al **1** per mille del corrispettivo professionale dovuto e, comunque, complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo stesso.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i trenta giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, il Consorzio , senza obbligo di messa in mora, resterà libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata.

Nel caso di inadempienze non quantificabili in giorni di ritardo potrà essere applicata una penale variabile da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 300,00 € a seconda della gravità della stessa.

Articolo 5 (Compenso e pagamenti)

Sulla base dell'offerta presentata, l'importo complessivo per l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto ammonta ad € 3.273,78 (importo netto € 2.880,62).

Dato atto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, il Consorzio provvederà al pagamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente svolte, nel termine massimo di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

Articolo 6 (Recesso)

La facoltà di recesso può essere esercitata dalle Parti nei modi e con i limiti previsti all'art. 2237 del Codice Civile.

Articolo 7 (Responsabilità)

Per lo svolgimento dell'incarico il Professionista si impegna ad utilizzare un comportamento diligente ed esperto e ad impegnare tutti i mezzi idonei, nei limiti delle proprie competenze tecnico-professionali e in relazione alle più moderne conoscenze acquisite nel proprio campo di attività.

Ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., il Professionista s'impegna, pertanto, a svolgere l'attività oggetto del presente contratto con diligenza e perizia, così come richiesto, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, fatta eccezione per le prestazioni che implicano la soluzione di problemi di particolare difficoltà per cui il Professionista non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.

Articolo 8

(Stipula del contratto in assenza della garanzia di esecuzione del contratto - "cauzione definitiva")

Il Professionista non ha dovuto prestare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cd. cauzione definitiva) prescritta dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 per gli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, trattandosi, infatti, di appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per i quali non è dovuta tale forma di garanzia in virtù dell'interpretazione normativa espressa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 6/2007 del 11/07/2007 (pubblicata sulla G.U. n. 178 del 02/08/2007).

Articolo 9

(Dovere di riservatezza)

Il Professionista è tenuto alla massima riservatezza in merito all'oggetto ed allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

Il Consorzio informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che:

- a) il trattamento dei dati personali forniti dal Professionista è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
- b) la raccolta dei dati è indispensabile per adempire agli obblighi, legali, fiscali e contabili;
- c) i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D. Lgs 196/2003 e dalle modalità previste;
- d) saranno conservati nella banca dati del Consorzio;
- e) il Professionista potrà rivolgersi al Consorzio per ottenere quanto previsto dall'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03;
- f) Responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio .

E' responsabilità del Professionista, che, nello svolgimento dell'attività affidatagli, accede eventualmente a dati personali di cui il Consorzio è titolare o responsabile, operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal contratto in atto e, per ciò che non è espressamente indicato, in aderenza a quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003.

E' responsabilità del Professionista portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori gli obblighi a tutela della riservatezza imposti dal presente contratto e verificarne la corretta applicazione.

E', inoltre, responsabilità del Professionista adeguarsi ed attenersi a quanto stabilito dall'Allegato B al D.Lgs 196/2003 sulla sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Articolo 11

(Divieto di cessione del contratto e del credito)

E' fatto divieto al Professionista di cedere in tutto o in parte l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione di diritto dello stesso, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. E' fatto, altresì, divieto al Professionista di emettere tratte su parte o tutto il corrispettivo pattuito e di cedere il proprio credito senza il consenso scritto del Committente.

Articolo 12

(Foro competente)

Ogni controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. ai quali si rimanda.

Articolo 13

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si fa riferimento alle norme di cui all'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 14

(Registrazione)

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti per piena accettazione delle clausole ivi riportate.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA
